



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 27 febbraio 2008 n.2

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 16, primo comma, della Legge 27 ottobre 2004 n.146;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 18 febbraio 2008;

Visti l' articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI REVISORE CONTABILE

TITOLO I – SESSIONE E SEDE DI ESAMI - AMMISSIONE ALL'ESAME

Art. 1

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile ha luogo ogni anno in un'unica sessione. La sessione è indetta per ciascun anno nel mese di settembre. La Segreteria di Stato per l'Industria provvederà a darne adeguata pubblicità in modo che tutti gli interessati ne possano venire a conoscenza.

Art. 2

L'esame di Stato può svolgersi in tutti i castelli della Repubblica di San Marino in locali già adibiti a scuola od Università. La Segreteria di Stato per l'Industria presceglie la relativa sede e provvede all'organizzazione ritenuta necessaria al regolare svolgimento dell'esame.

Art. 3

Coloro che aspirano ad essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a presentare alla Segreteria di Stato per l'Industria domanda in carta uso bollo diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, allegando i seguenti documenti:

1. certificato di residenza;
2. certificato di godimento dei diritti civili;
3. certificato di compimento del tirocinio rilasciato dalla Segreteria di Stato per l'Industria;
4. copia autentica di diploma di laurea di primo livello nella classe delle lauree triennali o nella classe delle lauree specialistiche quinquennali ovvero un diploma universitario o un diploma di scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni.

Il candidato deve indicare nella domanda le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato allegando appropriata documentazione. La Commissione esaminatrice provvederà all'esame delle domande pervenute nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 8.

La Segreteria di Stato per l'Industria riceve le domande di ammissione all'esame di Stato redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati.

Un esemplare è consegnato al Presidente della Commissione, uno viene trattenuto dalla Segreteria di Stato per l'Industria stessa.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3) della Legge 27 ottobre 2004 n. 146, previo esame della domanda di ammissione e della allegata documentazione e tenuto conto delle materie d'esame, la Commissione esaminatrice stabilisce se il candidato ha diritto all'esonero da una o più materie d'esame secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo articolo 8.

TITOLO II – COMMISSIONE ESAMINATRICE ED OPERAZIONI DI ESAME

Art. 5

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Congresso di Stato da adottarsi entro il 1° maggio di ogni anno.

Per la composizione della Commissione esaminatrice si rinvia a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 4, e 17 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146.

Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle discipline oggetto d'esame, è data facoltà al Presidente di aggregare in sovrannumero alla Commissione stessa i predetti esperti.

Per ogni Commissione sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno al numero dei membri effettivi.

Art. 6

Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal relatore segretario. Le operazioni di segreteria sono affidate alla Segreteria di Stato per l'Industria.

Art. 7

L'esame ha carattere specificamente professionale e consiste nello svolgimento di una prova scritta ed una orale. Le prove devono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione, ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento dell'attività di revisore contabile. La prova scritta deve sempre precedere quella orale. Con avviso da affiggersi nella sede della Segreteria di Stato per l'Industria è data preventiva notizia, a cura del Presidente della Commissione, del giorno di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito. I candidati devono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento. Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali è consentito un solo appello. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame.

Art. 8

Prima dell'inizio delle prove i membri della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi e i candidati non sussistono situazioni di incompatibilità.

Per situazioni di incompatibilità si devono intendere le situazioni in cui il candidato e un membro della Commissione:

- siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado;
- siano in ogni modo legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, ed i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali.

Previo esame della documentazione allegata alle domande, e tenuto conto delle materie indicate nella Legge 27 Ottobre 2004 n. 146 articolo 6, la Commissione esaminatrice stabilisce se il candidato ha diritto all'esonero da una o più materie d'esame.

La Commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, indicando coloro che hanno diritto all'esonero da una o più materie d'esame ed escludendo i candidati la cui domanda di ammissione non sia conforme a quanto previsto dal presente regolamento. Tale elenco è depositato, entro il 31 luglio di ogni anno, presso la Segreteria di Stato per l'Industria per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi ed a quelli cui è stata respinta la domanda di esonero da una o più materie d'esame, è inviata comunicazione scritta.

Art. 9

Per la prova scritta la Commissione deve preparare il giorno stesso cinque diversi temi e stabilirne la durata. Ciascuno dei cinque temi deve riguardare almeno due delle seguenti materie:

- contabilità generale e applicata e disciplina dei bilanci d'esercizio;
- tecniche di revisione e controllo della contabilità e dei bilanci;
- contabilità analitica e di gestione;
- diritto commerciale sammarinese;
- diritto tributario sammarinese.

Ogni tema deve essere redatto in fogli da includere in apposito plico. Il giorno della prova il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto ogni tema, fa estrarre a sorte dal candidato più giovane il tema da svolgere. Una volta sorteggiato uno dei cinque temi, il Presidente della Commissione detta o fa dettare i temi stessi. Per lo svolgimento della prova i candidati devono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente. Nel caso in cui i candidati siano più di uno verrà consegnato ad ogni esaminando una busta completamente bianca. Al termine i candidati consegneranno il loro lavoro insieme alle minute e alla busta bianca sigillata, dentro la quale il candidato dovrà inserire un foglio indicante il proprio nome e cognome. I candidati dovranno usare particolare attenzione nel non apporre sui fogli di lavoro, sulle minute e sulla busta sigillata segni che in qualche modo possano far riconoscere l'autore del lavoro. La Commissione prenderà in considerazione solo i lavori consegnati entro e non oltre il termine stabilito. I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami. L'assistenza durante la prova scritta è affidata dal Presidente, a turno, ai componenti la Commissione in numero sufficiente da garantire una efficace sorveglianza.

Art. 10

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto nella prova scritta. Le votazioni riportate in detta prova verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 11. L'elenco degli ammessi e dei non ammessi firmato dal Presidente, verrà affisso presso la sede della Segreteria di Stato per l'Industria entro e non oltre il secondo giorno successivo a quello della prova.

Art. 11

La prova orale verte sulle materie indicate dall'articolo 6 della Legge 27 Ottobre 2004 n.146 ai punti e), g), h), i), j) e k). Per tali materie l'accertamento delle conoscenze teoriche e delle capacità ad applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per il controllo della contabilità e dei bilanci.

La prova orale non può avere durata superiore all'ora. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Al termine dei lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla media dei voti riportati in ciascuna prova.

Art. 12

Compite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione d'esame che non può, per alcun motivo, essere riaperta.

Il Presidente della Commissione cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con l'indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo. Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal segretario della Commissione.

Art. 13

Il Presidente, ed ogni membro della commissione, adotta tutte le misure che ritiene necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni d'esame.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento, il Presidente, o qualunque membro della Commissione, ordina la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente alla Segreteria di Stato per l'Industria. La Segreteria di Stato per l'Industria, su proposta di un membro della Commissione o di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni d'esame solo nel caso in cui si ravvisino violazioni o abusi del presente regolamento.

Art. 14

La Segreteria di Stato per l'Industria conserva le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali e tutti gli atti della Commissione esaminatrice nonchè tutti gli elaborati dei candidati.

Tale documentazione resta a disposizione presso la Segreteria di Stato per l'Industria; ogni decisione relativa alla distruzione di tale documentazione è riservata esclusivamente alla Segreteria di Stato medesima.

Art. 15

Il candidato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove.

Art. 16

A coloro che abbiano superato l'esame d'ammissione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio, alla Segreteria di Stato per l'Industria, dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame firmato dal Presidente della Commissione e dal segretario stesso. L'elenco deve contenere, per ciascun abilitato, l'indicazione del cognome, del nome e del luogo di residenza.

TITOLO III – PERIODO TRANSITORIO

Art. 17

E' prevista una sessione d'esame straordinaria da indirsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La domanda di ammissione dovrà pervenire alla Segreteria di Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento allegando i documenti di cui al precedente articolo 3, comma 1 punti 1, 2, 4, nonché l'autorizzazione di cui all'art. 11, comma 3, del regolamento relativo al tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile.

La Segreteria di Stato, ricevute le domande di ammissione all'esame, redige un elenco, in ordine alfabetico, dei candidati che trasmette alla Commissione esaminatrice la quale, nei dieci giorni successivi, provvederà alla formazione dell'elenco dei candidati indicando coloro che hanno diritto all'esonero da una o più materie d'esame ed escludendo coloro la cui domanda di ammissione non è conforme al presente articolo.

La Commissione esaminatrice è nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del precedente Titolo II. Altresì, per le operazioni di esame si rinvia a quanto previsto dal precedente Titolo II.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta